



COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 20 DEL 21 GIUGNO 2012 E
INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 46 E 47 DEL 16 SETTEMBRE 2013
E N° 45 DEL 29 LUGLIO 2014***

SOMMARIO

- Articolo 1: Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento
- Articolo 2: Presupposto dell'imposta
- Articolo 3: Soggetto passivo
- Articolo 4: Misura dell'imposta
- Articolo 5: Versamento dell'imposta
- Articolo 6: Sanzioni
- Articolo 7: Esenzioni
- Articolo 8: Obblighi del gestore
- Articolo 9: Sanzioni per il gestore
- Articolo 10: Controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 11: Riscossione coattiva
- Articolo 12: Rimborsi
- Articolo 13: Contenzioso
- Articolo 14: Gettito dell'imposta
- Articolo 15: Tavolo tecnico
- Articolo 16: Disposizioni finali

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Napoli, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Per gli alberghi è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle", per le residenze turistico-alberghiere e per le attività ricettive extralberghiere con una specifica tariffa unica.
3. Nel periodo di imposta intercorrente dal 1° gennaio fino all'approvazione della deliberazione delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta."

Articolo 5

Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle somme riscosse.

Articolo 6

Sanzioni

1. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta è sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 471.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 472.

2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto.
3. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.
4. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al successivo articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il diciottesimo anno d'età;
 - b) pazienti in trattamento sanitario ricoverati in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente
 - d) i genitori che accompagnano i malati minori di diciotto anni;
 - e) i rifugiati politici;
 - f) i residenti del Comune di Napoli;
 - g) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h) il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;
 - i) Il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e ordine.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'esenzione di cui al punto e) del comma 1 è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

3bis L'esenzione di cui ai punti g) e h) del comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuta alle circostanze previste dai medesimi punti g) e h).

4. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive, per gli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.

Articolo 8

Obblighi del gestore

Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A tal fine il gestore è tenuto a:

- A) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- B) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;

- C) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 7;
- D) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;
- E) nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva;
- F) dichiarare, trimestralmente, al Comune di Napoli, entro quindici giorni del mese successivo al trimestre stesso:
- a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 7;
 - e) l'imposta dovuta;
 - f) gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
- G) i gestori delle strutture ricettive extra alberghiere (bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose d'ospitalità, agriturismi) presenteranno la dichiarazione di cui alla precedente lettera F) con cadenza semestrale;
- H) la dichiarazione trimestrale/semestrale di cui alle precedenti lettere F) e G) va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune;
- I) riversare, per ciascuna struttura ricettiva, al Comune, entro le medesime scadenze di cui alle precedenti lettere F) e G), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre/semestre oggetto di dichiarazione con le seguenti modalità:
- a) con accredito mediante bonifico sull'apposito conto corrente, intestato al **Comune di Napoli**, ed esclusivamente dedicato all'Imposta di Soggiorno; ovvero mediante pagamento con modello F24, nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli attivi l'apposita convenzione con l'Agenzia

delle Entrate;

b) tramite procedure di pagamento on-line;

c) la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento,
- “versamento imposta di soggiorno”,
- trimestre/semestre e anno di riferimento;

J) il gestore, su ogni riversamento trimestrale/semestrale, ha facoltà di trattenere fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti, a titolo di rimborso spese debitamente documentate, per le attività di riscossione e rendicontazione svolte per conto dell'Amministrazione cittadina;

K) il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Articolo 9

Sanzioni per il Gestore

1. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
2. Per l'omessa incompleta o infedele dichiarazione, di cui alle lettere F) e G) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.
3. Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui alla lettera A) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
4. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la

sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 10

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, sui versamenti, da parte dei contribuenti, e sui relativi riversamenti, all'Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune.

Articolo 11

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva può recuperare il maggior importo mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella

dichiarazione di cui al precedente articolo 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00.

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546.

Articolo 14

Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
2. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.

Articolo 15

Tavolo di confronto

1. È costituito un tavolo di confronto, composto da rappresentanti

dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta, affrontare esigenze e problematiche connesse all'utilizzo del gettito, formulare eventuali proposte correttive.

2. Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori competenti e si riunirà almeno due volte l'anno.

Articolo 16

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento medesimo.